



Prefettura di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

All.: 1

Reggio Emilia, data del protocollo

Ai Sigg.ri SINDACI
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione dell'Ordinanza n. 7/2026 del Commissario Straordinario, recante "Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna".

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota del Commissario Straordinario per la peste suina africana e l'Ordinanza n. 7/2026, contenente il Piano strategico operativo di riferimento.

Si confida nella consueta, massima collaborazione.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Ministri

~~pb~~



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15/06/2026)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
saia@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
PNA@pec.minambiente.it
dupre.eugenio@minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
gabinetto.affarigenerali@governo.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
uscm@pec.governo.it

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Srm20400@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri Organizzazione per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
frm42556@pec.carabinieri.it
Fabio.fagjani@carabinieri.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E.p.c.

Segreteria del Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it

Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Dip. One Health
c.a. Capo Dipartimento
Ufficio 3

DGSA Uff. 1, 2, 3, 6 e 8

DGISAN Uff. 2

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2026 - Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza di cui in oggetto.

Il presente invio è effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 11 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 10/08/2026

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana

*Giovanni Filippini**

GIOVANNI
FILIPPINI
10.08.2026
12:37:22
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n. 7/2026

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna.

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con D.P.C.M. del 15 giugno 2026;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 18, e l'articolo 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e la necessità di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, tenendo conto della continuità ecologica dell'appennino;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto sub-cluster;

Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna», predisposto quale strumento applicativo dell'Ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna;

Sentite le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. È adottato il «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna», di seguito Piano, allegato alla presente Ordinanza e della quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.
3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2

(Strategie specifiche di intervento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.

2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con 3 cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.
3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze - Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG con sensibilità della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.
4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione delle produzioni suinicole e alle aree indenni, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo.
5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza n. 4/2026.
6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19^{ter} della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

Art. 3

(Task Force controlli di biosicurezza negli allevamenti suini)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia, l'omogeneità e la qualità dei controlli ufficiali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini, è istituita una Task Force per ciascuna Regione, dedicata al supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL nelle attività di verifica delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente.
2. La Task Force è costituita da un minimo di 5 a un massimo di 8 Dirigenti Veterinari delle Aziende USL, individuati dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, sulla base di comprovata esperienza professionale, competenze specifiche in materia di sanità animale e biosicurezza degli allevamenti, nonché della disponibilità allo svolgimento delle attività programmate. La Task Force non si sostituisce ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, che mantengono integralmente le funzioni istituzionali e le responsabilità connesse all'attività di controllo ufficiale. Essa è coordinata dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, ed opera esclusivamente in affiancamento ai Servizi Veterinari locali, fornendo supporto tecnico-operativo nelle attività ispettive presso gli allevamenti suini e contribuendo all'uniforme interpretazione e applicazione della normativa vigente.
3. Prima dell'avvio delle attività operative, i componenti della Task Force partecipano a uno specifico percorso formativo intensivo, della durata di una giornata, da svolgersi esclusivamente in presenza entro il mese di agosto 2026. L'attività formativa è coordinata dalla Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) o dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, con il contributo dei Carabinieri NAS di Cremona e di un Dirigente Veterinario esperto del sistema ClassyFarm. Il percorso formativo ha carattere pratico-operativo ed è finalizzato a garantire l'uniformità delle procedure di controllo. Esso riguarda, in particolare:

- a) l'analisi dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante misure di biosicurezza negli allevamenti suini, e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza rafforzata applicabili nelle zone di restrizione per la prevenzione e il controllo della Peste Suina Africana;
- b) la definizione di criteri uniformi per la verifica e la valutazione delle misure di biosicurezza nel corso dei controlli ufficiali;
- c) la gestione delle non conformità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi ai sensi del Decreto legislativo n. 136/2022 e delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale);
- d) le modalità di compilazione degli atti ispettivi, delle prescrizioni, dei verbali e della documentazione correlata;
- e) l'analisi di casi pratici ed esercitazioni finalizzate all'uniformità dell'approccio ispettivo e decisionale.

Al termine del percorso formativo è effettuata una verifica finale dell'apprendimento, finalizzata ad accertare la corretta comprensione e l'omogenea applicazione delle procedure operative condivise.

4. La Task Force opera secondo una programmazione definita dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Aziende USL e sulla base delle priorità regionali e delle esigenze operative individuate con la Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

5. Le attività della Task Force sono svolte mediante controlli congiunti presso gli allevamenti suini individuati in base al livello di rischio, alle priorità territoriali, alle criticità emerse e alle esigenze di rafforzamento delle misure di biosicurezza. Le verifiche sono effettuate in affiancamento ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, garantendo il trasferimento di competenze ove necessario, l'armonizzazione delle modalità ispettive e il consolidamento delle buone pratiche operative.

6. Al termine di ciascun ciclo di controlli, la Task Force predispone un report di sintesi contenente almeno:

- a) il numero degli allevamenti verificati;
- b) la tipologia degli allevamenti controllati;
- c) le principali non conformità riscontrate;
- d) i provvedimenti adottati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;
- e) le prescrizioni impartite e i relativi tempi di adeguamento;
- f) gli eventuali elementi di criticità sistemica emersi nel corso delle attività ispettive;
- g) le proposte operative per orientare i successivi interventi di controllo.

7. La reportistica di cui al comma 6 è trasmessa alle Regioni, al Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, e alla Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale), al fine di monitorare l'evoluzione del livello di biosicurezza degli allevamenti, individuare tempestivamente eventuali criticità ricorrenti e programmare le successive attività di verifica.

Art. 4

(Attuazione e coordinamento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite del Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, degli Osservatori epidemiologici, delle rispettive Autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due Regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'articolo 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'articolo 16, commi 2 e 3 dell'Ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

Art. 5

(Monitoraggio e aggiornamento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.
2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'Ordinanza n. 4/2026.
2. La presente Ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini*



GIOVANNI
FILIPPINI
10.08.2026
12:37:22
GMT+02:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.